



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM
DIVISIONE VII – “TRASCRIZIONE E ANNOTAZIONI, NULLITÀ. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE”

Decreto di riconoscimento del titolo professionale di consulente in proprietà industriale conseguito all'estero

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza presentata in data 20 giugno 2022 dalla dott.ssa Giorgia Favaro, nata il 13 novembre 1984 a Bassano del Grappa (VI), volta ad ottenere il riconoscimento in Italia della qualifica professionale di consulente in proprietà industriale – sezione marchi - regolamentata dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’articolo 22 comma 2 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento della qualifica professionale per l’esercizio in Italia della professione di consulente in proprietà industriale è subordinato al superamento di una prova attitudinale e che questa, in applicazione dell’articolo 23 dello stesso decreto legislativo 206/2007, si articola in una prova scritta e in una prova orale i cui contenuti sono stabiliti da questa Direzione generale;

VISTO il decreto direttoriale del 18 gennaio 2021 prot. 13454, recante “Modalità di svolgimento della prova attitudinale ai fini del riconoscimento dei titoli professionali di Consulente in Proprietà Industriale conseguiti all’estero”, come previsto dagli articoli 23 e 24 del già citato decreto legislativo 206 del 2007;

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale in data 14 maggio 2024 ha fornito riscontro favorevole alla richiesta di parere inviata dall’Ufficio in data 4 ottobre 2023, in merito al riconoscimento del titolo e della qualifica posseduti dalla dott.ssa Favaro ai fini dell’esercizio in Italia della professione di consulente in proprietà industriale – sezione marchi-

subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, volta a verificare le conoscenze necessarie per esercitare la professione in Italia;

VISTO che con il decreto direttoriale del 9 maggio 2024 prot. 0003268 è stata nominata la Commissione d'esame, per il triennio 2024-2026, avente il compito di esaminare la prova attitudinale ai fini del riconoscimento dei titoli professionali di consulente in proprietà industriale conseguiti all'estero, conformemente a quanto disposto dal decreto direttoriale del 18 gennaio 2021;

RAVVISATE pertanto le condizioni per il riconoscimento del titolo di consulente in proprietà industriale alla dott.ssa Giorgia Favaro, previo superamento di una prova attitudinale;

DECRETA

Art. 1

Alla dott.ssa Giorgia Favaro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, e s.m.i., è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Irlanda quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Consulente in proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa – per la sezione marchi - di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i..

Art. 2

La misura compensativa consiste nel superamento della prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal decreto direttoriale del 18 gennaio 2021 prot. 13454 ricordato nelle premesse.

L'oggetto di detta prova – per la sezione marchi - è un esame scritto e orale da tenersi presso l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale che verterà su:

esame scritto:

teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, e alla interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

esame orale:

- a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile;
- b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza nonché normativa sull'ordinamento professionale e Codice di condotta professionale;
- c) diritto dell'Unione Europea ed Internazionale in materia di proprietà industriale;
- d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale.

Art.3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Liroso